

vengono condotti nell'ancoraggio di Poveglia, dove, se sono portatori di patente brutta, tocca o sospetta, rimangono durante il tempo necessario all'eseguimento delle operazioni prescritte secondo la natura del carico, e se sono sottoposti a riserva di sette giorni, o meno, passano direttamente nel canal dei Marani colla scorta di un guardiano del lazzeretto di Poveglia, eccetto quando il carico è di sale, perocchè in tal caso, pei riguardi e maggior guarentigia di finanza, sono trattenuti nei canali di Poveglia.

7. I costituiti dei legni soggetti a contumacia vengono assunti dai direttori delle rispettive stazioni e da essi spediti al magistrato con apposito rapporto, cioè di Poveglia per tutti quelli ch'entrano dal porto degli Alberoni, e vanno ad ancorarsi in quel canale, intervenendovi un aggiunto del magistrato ne' casi di patente brutta aggravata; e dei Marani per quelli che, o direttamente dal detto porto, ovvero entrati per quello di Lido passano a dar fondo nel canale medesimo.

8. La direzione del lazzeretto di Poveglia è pure incaricata di assumere i costituiti dei legni di semplice riserva, quando, entrati nel porto degli Alberoni, fossero da qualsisia causa impediti di trasferirsi immediatamente nel canal dei Marani, dove naturalmente per la loro procedenza debbono aver ancoraggio.

9. La direzione del canal dei Marani ha la facoltà e le istruzioni di assumere i costituiti non solo dei legni di semplice riserva, ma altresì di quelli di contumacia ch'entrasero nel porto di Lido, semprechè sieno forniti di patente netta, intendendosi quindi che quelli con patente brutta o aggravata, sarebbero obbligati di uscir nuovamente e di entrar poi pel porto degli Alberoni, e che per cagioni imprevedute e comprovate avessero pigliato il porto di Lido, di dove si fossero recati nel canal dei Marani.

10. Il passaggio e l'ancoraggio di riserva nel canal dei Marani viene concesso dal Magistrato alle provenienze con patente brutta,

e dalla Direzione del lazzeretto a quelle con patente tocca in generale, e con patente netta dalle provincie Turche; — dopo la metà della contumacia se hanno carico di mercanzie *suscettibili* soggette a contumacia maggiore di quella del bastimento e delle persone; — nel quarto giorno del loro arrivo a Poveglia se hanno carico *suscettibile* soggetto a contumacia minore di quella del legno e delle persone; — subito dopo deposto il costituito, e verificata la visita al personale di bordo, se hanno carico di tabacchi, i quali sono trattati come *suscettibili* a causa dei loro legacci ed involucri; — e dopo assunto il costituito e fatta la visita medica se hanno carico di generi non *suscettibili*.

11. Il passaggio dei legni nel canal dei Marani non viene accordato prima della estrazione o del deposito nel lazzeretto di parte dei generi non suscettibili rinchiusi in botti, casse, barili ed invogli *suscettibili*.

12. Le *provenienze* soggette a contumacia o riserva con qualsisia patente o carico, dopo entrate in questi porti o negli stabilimenti di contumacia possono di nuovo uscire senza incominciare la contumacia, qualunque sia il periodo della stessa trascorso con tutto o parte del carico, imbarcare merci di pratica e sbarcare persone.

13. I navigli soggetti a soli sette o cinque giorni di osservazione possono trattenere a bordo il carico senza che con ciò resti pregiudicata od impedita la loro ammissione a pratica, mentre tutti gli altri, qualunque di oggetti non suscettibili, ricevono la pratica solamente quando sieno vuoti per intero del carico, e dopo che il guardiano del bordo con relazione giurata avrà assicurato di averlo diligentemente perlustrato.

14. Ai bastimenti provenienti dall'America centrale e dalle Antille con patente tocca o brutta o aggravata, viene concesso di tenere a bordo le mercanzie durante la contumacia.

15. Le *provenienze* dalle isole Ionie,